Commissione Tributaria Provinciale di Vibo Valentia sez. II, 02/09/2022, n. 471

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(*omissis*) proponeva ricorso avverso lâ??atto di accertamento IMU e contestuale irrogazione di sanzioni n. (*omissis*) notificato in data 9 agosto 2021, avente ad oggetto la ripresa a tassazione Imu, per lâ??anno di imposta 2016, avente ad oggetto la ripresa a tassazione ai fini Imu dellâ??area pertinenziale annessa allâ??abitazione sita nel (*omissis*), (*omissis*), censita in Catasto al foglio (*omissis*), particella (*omissis*), subalterno 1, per un importo complessivo di sanzioni e interessi pari ad euro 474,30.

Premetteva di aver ricevuto, in data 4 ottobre 2006, per atto di donazione quota parte di un appartamento sito nel comune (*omissis*), (*omissis*), censito in catasto al foglio (*omissis*), particella (*omissis*), subalterno (*omissis*) (Allegato n. 2).

Sin dal 2006, ha sempre versato lâ??Imu considerando il terreno attiguo allâ??abitazione come â??corte di pertinenzaâ?• della prima, senonché in data 15 marzo 2021, il Comune di Pizzo, e per esso la Seriel Servizio Riscossione Enti Locali ha richiesto per la prima volta dal 2006, una differenza Imu da versare pari ad euro 474,30 per aver considerato, la c.d. â??corte di pertinenzaâ?• alla stregua di unâ??area edificabile.

Impugnava lâ??avviso opposto lamentando il difetto di motivazione, la violazione dellâ??art. 2, comma 1, lett. a del d.lgs. 504/1992 (ici) e art. 8, comma 3, d.lgs. n. 23/2011 che esclude lâ??autonoma tassabilità delle aree pertinenziali.

In via subordinata lamentava lâ??illegittimità delle sanzioni in quanto lâ??omesso pagamento era dipeso da buona fede del contribuente.

Si costituiva la Seriel chiedendo il rigetto della domanda.

Il Comune di Pizzo, regolarmente evocato, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso ed evidenziando che ai fini della tassazione rileva la destinazione urbanistica e che la natura pertinenziale va provata dal contribuente. Rappresentava, inoltre, che la ricorrente non aveva proceduto a denunciare il terreno de quo come area di pertinenza dellâ??abitazione.

Allâ??udienza del 14/7/2022 la causa veniva decisa.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso  $\tilde{A}$ " fondato solo nella domanda subordinata per le ragion che si esporranno, dovendosi dare continuit $\tilde{A}$  all $\hat{a}$ ??orientamento gi $\tilde{A}$  espresso da questa Commissione per altre annualit $\tilde{A}$ .

Va rigettato il motivo concernente il difetto di motivazione della??atto opposto in quanto lo stesso contiene tutti gli elementi necessari per comprendere le ragioni della pretesa della??Ente locale.

Dalla lettura dellâ??atto impugnato emerge, infatti, il richiamo alla normativa statale di riferimento, al Regolamento Comunale di applicazione IMU nonch $\tilde{A}$ © viene menzionata e richiamata la delibera di GM relativa alla determinazione delle aliquote e delle detrazioni dâ??imposta nonch $\tilde{A}$ © la delibera con cui si approva il valore delle aree edificabili, in base alle zone territoriali di ubicazione secondo gli indici di fabbricabilit $\tilde{A}$ , destinazione dâ??uso e valori medi di mercato. Segue lâ??indicazione dei detti valori e nelle pagine successive vengono effettuate le operazioni matematiche di calcolo sulla base dei valori sopra individuati, dellâ??inquadramento dellâ??area nello strumento urbanistico, della fascia in cui  $\tilde{A}$ " sussunta e dei mq.

Per quanto concerne la natura pertinenziale del terreno prospiciente lâ??abitazione principale va richiamata la giurisprudenza sul punto.

Va premesso che qualora il contribuente voglia far valere lâ??esenzione dal tributo per circostanze particolari il relativo onere incombe sullo stesso (Cass. n. 8184/2015), mentre qualora contesti in toto lâ??esistenza dei presupposti impositivi (occupazione o detenzione dellâ??immobile) lâ??onere della prova incombe sullâ??Ente.

Lâ??esclusione dellâ??autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2 si fonda sullâ??accertamento rigoroso dei presupposti di cui allâ??art. 817 cod. civ., desumibili da concreti segni esteriori dimostrativi della volontà del titolare, consistenti nel fatto oggettivo che il bene sia effettivamente posto, da parte del proprietario del fabbricato principale, a servizio (o ad ornamento) del fabbricato medesimo e che non sia possibile una diversa destinazione senza radicale trasformazione, poichÃ", altrimenti, sarebbe agevole per il proprietario al mero fine di godere dellâ??esenzione creare una destinazione pertinenziale che possa facilmente cessare (Cass. 23 giugno 2017, n. 15668).

La prova, fondata sullâ??accertamento rigoroso di cui sopra della destinazione del terreno a pertinenza dellâ??abitazione principale deve, in quanto avente ad oggetto unâ??esenzione da unâ??imposta altrimenti dovuta, essere fornita dal contribuente (Cass. 3 maggio 2017, n. 10760).

Non solo la prova dellâ??asservimento pertinenziale grava sul contribuente, ma che deve essere valutata con maggior rigore rispetto alla prova richiesta nei rapporti di tipo privatistico in quanto occorre evitare il rischio che essa abbia lâ??unica funzione di attenuare il prelievo fiscale, eludendo il precetto che impone la tassazione in ragione della reale natura del cespite (Cass. 21 settembre 2016, n. 18470);

A ci $\tilde{A}^2$  si aggiunga che al contribuente che non abbia evidenziato nella denuncia lâ??esistenza di una pertinenza non  $\tilde{A}$ " consentito contestare lâ??atto con cui lâ??area (asseritamente)

pertinenziale viene tassata deducendo solo nel giudizio la sussistenza del vincolo di pertinenzialit\(\tilde{A}\) (Cass. 24 luglio 2012, n. 13017; Cass. 11 settembre 2009, n. 11639; Cass. n. 10232/2018).

Nel caso di specie la contribuente non contesta di non aver presentato la denuncia ( e comunque non prova di averla presentata) circa la natura pertinenziale del terreno ed Ã" pacifico trattasi di aree edificabili.

Parte ricorrente non ha fornito neanche la prova della natura pertinenziale dei terreni che come detto, secondo la giurisprudenza sopra richiamata, va valutata in maniera più rigorosa rispetto ai criteri civilistici indicati dallâ??art. 817 cod. civ., per cui a tal fine non rileva lâ??indicazione contenuta nellâ??atto di donazione con cui la ricorrente ha ricevuto gli immobili.

La Suprema Corte ha precisato che â??Ã" manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 53, 97, 102 e 111 Cost., del D.L. n. 203 del 2005, art. 11-quaterdecies, comma 16, conv. con modifiche in L. n. Commissione Tributaria Provinciale di Vibo Valentia Comune di Pizzo c/(omissis) Controdeduzioni 5 248 del 2005, nella parte in cui fornisce lâ??interpretazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), disponendo che, a fini ICI, unâ??area Ã" da considerarsi comunque fabbricabile se Ã" utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dallâ??adozione di strumenti attuativi del medesimo, in quanto tale disposizione Ã" stata sostituita dal D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, conv. in L. n. 248 del 2006, con effetto ex tunc, con la conseguenza che Ã" questâ??ultima norma lâ??unica applicabile nei giudizi in materia di individuazione della base imponibile ai fini ICI delle aree edificabiliâ?• (Cass, n. 12825 del 2010).

Va accolta, viceversa, la domanda subordinata â?? relativa allâ??illegittimità delle sanzioni â?? in quanto non Ã" contestato che i terreni in questione di proprietà della ricorrente dallâ??anno 2006 non sono stati mai assoggettati a tributo per gli anni precedenti.

Ne consegue che la contribuente Ã" stata indotta in errore dalla stessa condotta dellâ??Ente locale che per le annualità precedenti a quella dellâ??anno 2015 non ha mai richiesto lâ??imposta comunale sugli immobili per i terreni edificabili prospicenti al fabbricato.

Per le ragion esposta il ricorso va accolto limitatamente alle sanzioni che sono illegittime.

Le spese vanno compensate atteso lâ??accoglimento parziale.

# P.Q.M.

La Commissione Tributaria Provinciale di Vibo Valentia, Sez. II, così decide:

· Accoglie il ricorso limitatamente alle sanzioni.

· Compensa le spese.

Così deciso, in Vibo Valentia in data 14/7/2022

## Campi meta

Massima: In materia di IMU su aree edificabili prospicienti un fabbricato, l'onere di fornire la prova rigorosa della natura pertinenziale del terreno, al fine di beneficiare dell'esenzione dall'autonoma tassabilit $\tilde{A}$ , incombe integralmente sul contribuente.

Supporto Alla Lettura:

#### **IMU**

Lâ??Imposta Municipale Propria (IMU) Ã" lâ??imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed Ã" dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing. Lâ??IMU Ã" stata introdotta, a partire dallâ??anno 2012, sulla base dellâ??art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in sostituzione della??imposta comunale sugli immobili (ICI). A decorrere dal 2014 e fino al 2019, poi, lâ??IMU Ã" stata individuata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilitA per il 2014) quale imposta facente parte, insieme al tributo per i servizi indivisibili (TASI) e alla tassa sui rifiuti (TARI), dellâ??imposta unica comunale (IUC). La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dallâ??anno 2020, la IUC e â?? tra i tributi che ne facevano parte â?? la TASI. Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire la TARI e lâ??IMU, questâ??ultima come ridisciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019. Lâ??IMU si applica in tutti i comuni del territorio nazionale. Ã? fatta salva lâ??autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti della regione Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano; per queste ultime province continuano ad applicarsi, rispettivamente, lâ??Imposta immobiliare semplice (IMIS) e lâ??imposta municipale immobiliare (IMI) (art. 1, comma 739, della legge n. 160 del 2019).